

Concorso per 800 assistenti cancellieri: non è discriminatoria l'assenza di posti riservati ai dipendenti del Ministero

Autore: Milizia Giulia

In: Diritto amministrativo, Giurisprudenza commentata

Il Tar Lazio sez. I n.3266 depositata il 9/3/17 è una delle prime sentenze su questo maxi concorso.

Il caso. Un gruppo di dipendenti del Ministero di Giustizia, dopo aver spedito la domanda di partecipazione, adirano questo Tar “per l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della giustizia del 18 novembre 2016, recante concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F 2 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, oltre agli atti presupposti e connessi”. Denunciano vari vizi e lamentano l’assenza di una riserva di posti a loro favore, prevista invece per i disabili, per tutelarne il diritto al lavoro, visto che il bando

“inserisce un mero e semplice titolo preferenziale, ovverosia se il candidato abbia prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno all’interno del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria”. Inoltre ritengono discriminatoria “l’attribuzione di punteggio aggiuntivo, dell’esperienza maturata dai c.d. tirocinanti presso gli uffici giudiziari e/o l’ufficio per il processo, laddove nessun valore viene riconosciuto all’anzianità maturata dal personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria”. Il Tar ha respinto il ricorso compensando le spese.

Riserva dei posti ai dipendenti interni onere o facoltà? Il Tar rimarca come, in base al vigente

ordinamento in materia, la PA non ha alcun obbligo di riservare posti a concorso ai propri dipendenti interni, semmai è una facoltà rimessa alla sua discrezionalità, insindacabile in sede di giudizio di legittimità dell'atto, salvo vizi di evidente contraddittorietà, incongruenza ed illogicità amministrativa dello stesso. Ciò è volto a tutelare l'interesse pubblico alla buona e trasparente amministrazione (art.97 Cost.) piuttosto che quello del singolo ricorrente/candidato. L'assenza di tale vincolo, infatti, discende dal testo dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 150/2009, che ha modificato l'art. 52 del D.lgs. 165/2001: sancisce che "i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore". Si noti, come richiamato al punto 16 delle FAQ sul concorso pubblicate sul sito istituzionale, che il riconoscimento del "lodevole servizio" è riservato solo ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria (nonché a chi ha prestato servizio militare o civile), escludendo "dalla valutazione tutti coloro che hanno prestato servizio in amministrazioni diverse da quella giudiziaria, pur se appartenenti al Ministero della giustizia". Come detto, pur essendo scelte che si prestano a critiche, rientrano nella discrezionalità della PA e sono perfettamente lecite tanto più che non ledono il diritto alla massima partecipazione al concorso.

La valorizzazione dell'esperienza maturata dai tirocinanti non è discriminatoria. Quanto sopra risponde anche alle polemiche sorte per la mancata previsione di un punteggio suppletivo anche per altri titoli post lauream, per la pratica e/o l'abilitazione forense etc. che non erano nemmeno segnalabili nella domanda di partecipazione: sono previsti punteggi aggiuntivi esclusivamente per chi ha svolto i suddetti tirocini formativi (v. punto 20 FAQ), che, però, non ha alcun esonero dalla prove concorsuali (solo chi ha l'80% d'invalidità è esonerato dalla preselezione), in quanto, anche in questo caso, non c'è alcuna riserva

di posti. Questa previsione risponde a precisi oneri normativi: “il comma 1 dell’art. 50 del D.L. 90/2014, ha espressamente previsto che, nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia, debbano essere introdotti dei meccanismi finalizzati a valorizzare l’esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo, svolto ai sensi del comma 1 bis, dell’art. 16-octies D.L. 179/2012, così come introdotto dal citato articolo 50. In seguito, l’articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 20 ottobre 2016, recante “Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria...”, ha ribadito l’esigenza di valorizzare i percorsi formativi previsti dall’articolo 73, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 16-octies, commi 1-quater e 1-quinqies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”. Il bando, perciò, è lecito perché l’attuazione di questi precetti normativi non comporta alcuna discriminazione degli altri concorrenti e, come detto, non c’è alcuna norma che imponga alla PA di valorizzare l’anzianità di servizio dei propri dipendenti.

<https://www.diritto.it/concorso-per-800-assistenti-cancellieri-non-e-discriminatoria-l-assenza-di-posti-riservati-ai-dipendenti-del-ministero/>